



SCUOLA DI ALTA FORMAZIONE

**per avvocati che assistono le parti
nei procedimenti di risoluzione consensuale delle controversie**

ATTO COSTITUTIVO

E' istituita la '*Scuola di Alta formazione per avvocati che assistono le Parti nei procedimenti di risoluzione consensuale delle controversie*', con sede in Roma, Via N. Sauro n. 16, presso la sede legale di U.N.A.M., che opera sulla base del seguente

REGOLAMENTO

Art. 1 - La Scuola di Alta Formazione U.N.A.M.

1. La Scuola opera per l'alta formazione degli Avvocati in forza della sua iscrizione nella Sezione n. 2 dell'Elenco delle associazioni forensi specialistiche maggiormente rappresentative tenuto dal Consiglio nazionale forense ai sensi dell'art. 2 del Regolamento 11 aprile 2013, n. 1, recante "*Norme per l'istituzione e le modalità di tenuta dell'elenco delle associazioni forensi specialistiche maggiormente rappresentative*" e successive modifiche.

2. Nel rispetto dei requisiti di iscrizione cui all'art. 3, comma 2, del suddetto Regolamento 11 aprile 2013, n. 1 e ss.mm.ii., la Scuola assicura una offerta formativa adeguata nel settore specialistico di proprio interesse e organizza le attività per l'aggiornamento professionale dei propri iscritti attraverso la propria sede centrale amministrativa e tecnico-scientifica e le proprie sedi operative presenti nei diversi distretti di corte di appello, agendo anche in convenzione con la Scuola Superiore dell'Avvocatura - Fondazione del Consiglio Nazionale

Forense (S.S.A.) ed in collaborazione con i Dipartimenti di Giurisprudenza di Atenei convenzionati o che si convenzioneranno con la Scuola.

Art. 2 - Finalità della Scuola

1. La Scuola intende assicurare alta formazione e qualificazione professionale degli Avvocati che assistono le parti nei procedimenti di mediazione, negoziazione assistita e negli altri procedimenti di risoluzione consensuale delle controversie nel rispetto della normativa, legislativa e regolamentare, vigente e/o sopravveniente, in materia di formazione dell'avvocatura.

2. La Scuola non ha scopo di lucro, ferma restando la possibilità di richiedere ai partecipanti il rimborso delle spese sostenute per l'organizzazione ed il compenso dei docenti.

3. Oltre che attraverso l'organizzazione e lo svolgimento di significativa attività formativa e divulgativa nel settore specialistico di proprio interesse su tutto il territorio nazionale, la Scuola svolge una specifica attività di formazione e qualificazione professionale attraverso l'organizzazione di un *Corso* biennale, della durata non inferiore a 100 ore, specificamente disciplinato dal presente Regolamento.

Art. 3 - Requisiti per l'ammissione al Corso di Alta Formazione.

1. Possono accedere al *Corso* di cui al comma 3 dell'art. 2 i professionisti iscritti all'Albo degli Avvocati od al Registro dei Praticanti avvocati.

2. Il numero massimo di partecipanti a ciascun *Corso* è stabilito in 150 a valere sull'intero territorio nazionale senza alcuna distinzione di provenienza universitaria, associativa o del libero Foro.

3. Nel caso in cui le domande superino la disponibilità dei posti, verranno preferiti i candidati che abbiano conseguito la maggiore anzianità di iscrizione all'Albo/Registro, secondo l'ordine di presentazione della domanda iscrizione.

Art. 4 - Comitato Scientifico

1. Il Comitato scientifico della Scuola (C.S.) è composto da:

- un membro nominato da ciascuno degli Enti e/o delle Università convenzionati o che si convenzioneranno con la Scuola; fra i membri così nominati, gli stessi individuano chi assume le funzioni di Coordinatore del C.S.;
- tre membri nominati dal Comitato Esecutivo di U.N.A.M. (C.E.);

2. Il C.S. delibera a maggioranza dei componenti e, in caso di parità, prevale il voto del Coordinatore.

3. Il comitato scientifico propone al Comitato di Gestione il programma dettagliato del *Corso* di alta formazione con l'indicazione delle materie, delle ore destinate a ciascuna di esse, degli argomenti da trattare e dei docenti.

4. I Componenti di nomina del C.E. decadono con il C.E. che li ha nominati, ma continuano ad esercitare l'ufficio sino alla loro sostituzione.

Art. 5 - Comitato di Gestione

1. La Scuola è gestita da un Comitato di Gestione (C.d.G.) di 5 membri così composto:

- il Presidente di U.N.A.M.;
 - il Segretario generale di U.N.A.M.;
 - tre membri nominati dal C.E., uno dei quali con funzioni di Direttore della Scuola.
- Il C.E. nomina tra i componenti anche un Vice-Direttore della Scuola;

2. Il C.d.G. delibera a maggioranza dei componenti.

3. Il C.d.G. ha la responsabilità dell'organizzazione dell'attività della Scuola, ed, in particolare:

- approva e rende operativo il programma (date, argomenti e docenti) del *Corso* e degli altri eventi, tenuto conto delle proposte del C.S.;
- incarica e coordina i docenti;
- cura l'organizzazione esecutiva e lo svolgimento del *Corso* e degli altri eventi e assume tutte le determinazioni necessarie per il loro corretto svolgimento;
- determina la quota di iscrizione al *Corso* e agli altri eventi in modo da garantire esclusivamente la copertura delle spese di gestione, funzionamento e docenza.

4. I Componenti di nomina del C.E. decadono con il C.E. che li ha nominati, ma continuano ad esercitare l'ufficio sino alla loro sostituzione.

Art. 6 - Tesoriere

1 . Il Tesoriere di U.N.A.M. svolge la funzione di Tesoriere della Scuola.

Art. 7 - Direttore e Vice-Direttore

1. Direttore e Vice-Direttore sono nominati dal C.E. .

2. Il Direttore della Scuola deve essere individuato tra persone di comprovata esperienza didattica e formativa nel settore della Giustizia Consensuale, sia in ambito forense, sia accademico, nonché di comprovata esperienza scientifica e svolge le funzioni conferitegli dal C.d.G. .

3. Il Vice-Direttore coadiuva il Direttore e svolge le funzioni di Direttore in caso di impedimento e/o assenza di quest'ultimo.

Art. 8 - Organizzazione del Corso di Alta Formazione

1. Il *Corso* di alta formazione di cui al comma 3 dell'art. 2 si svolge nell'arco di due anni solari per un numero complessivo minimo di 100 ore di lezione, siano esse tenute in presenza od a distanza (online), ed è comprensivo di esercitazioni, dibattiti, *role play* ed approfondimenti seminariali, nonché di convegni di presentazione ed alta formazione.

2. La didattica è interattiva, stimola il confronto e il dibattito, l'esame di casi concreti e della giurisprudenza interna e sovranazionale.

3. Il metodo didattico si articola ed è organizzato secondo il programma di studio proposto dal C.S. ed approvato dal C.d.G. .

4. Le lezioni si svolgono in linea di massima il venerdì e il sabato, una o più volte al mese, secondo le esigenze organizzative.

5. Alle lezioni partecipa un *tutor* d'aula con il compito di gestire le comunicazioni tra i Partecipanti e la Direzione della Scuola, garantendo un flusso di notizie costante ed adeguato, oltre che il rilevamento delle presenze.

6. Nel caso di lezioni a distanza con modalità telematiche, la Scuola, oltre alla presenza del *tutor*, garantisce l'utilizzo di un sistema audiovisivo che consenta ai discenti di interloquire con i docenti in tempo reale. La piattaforma utilizzata assicura il report di ingresso e di uscita dalle aule virtuali, con la preventiva identificazione dei discenti.

7. Il calendario delle lezioni è pubblicato sul sito web di U.N.A.M., nonché degli Organismi forensi e degli Atenei convenzionati con la Scuola.

Art. 9 - Contenuti e metodi della didattica

1. Ferma l'autonomia scientifico-didattica dei docenti, la Scuola garantisce il coordinamento sistematico dei contenuti del *Corso* che è volto a formare professionisti legali specializzati ed esperti nella assistenza alle parti nei procedimenti di risoluzione consensuale delle controversie, con approfondimento dello studio del conflitto, dei modelli e delle tecniche di negoziazione e mediazione nonché degli aspetti deontologici.

2. Il *Corso* mira, quindi, all'acquisizione di conoscenza specialistica nel summenzionato settore di attività attraverso la trattazione di argomenti sia di diritto sostanziale che di diritto processuale, oltre che delle conoscenze teoriche e pratiche dei metodi di risoluzione alternativa delle controversie mediante approfondimento, a carattere avanzato, di temi, anche interdisciplinari, connessi all'attività pratica della negoziazione e della mediazione.

3. Per il conseguimento degli obiettivi formativi e dei risultati di apprendimento sopra delineati, la didattica sarà informata al rispetto delle migliori prassi in materia di alta formazione, assicurando l'impiego di adeguate metodologie didattiche finalizzate a stimolare la costante e consapevole partecipazione dei discenti, sia di carattere tradizionale (quali le lezioni frontali, le discussioni, l'analisi di casi, le simulazioni), che di tipo innovativo (quali le attività di carattere laboratoriale ed esperienziale). Uno specifico approfondimento è dedicato alle esperienze sovranazionali e comparate nonché agli aspetti deontologici connessi all'esercizio dell'attività di assistenza legale stragiudiziale.

4. Il materiale didattico viene messo a disposizione dei Partecipanti telematicamente con accesso loro riservato e/o nella forma più utile ed agevole ad una maggiore fruibilità didattica dello stesso.

Art. 10 - Docenti

I docenti del *Corso* sono preferibilmente individuati tra i professori universitari di ruolo, ricercatori universitari, avvocati di comprovata esperienza professionale e magistrati che abbiano conseguito almeno la seconda valutazione, fermo restando che per particolari finalità e per materie non giuridiche la Scuola potrà interpellare esperti di comprovata esperienza professionale, nazionale ed internazionale, nello specifico settore di interesse.

Art. 11 - Frequenza

1. È obbligatoria la frequenza ad almeno l'80% del monte ore biennale complessivo del *Corso*.

2. Qualora per gravi e comprovati motivi non riesca a completare la frequenza minima prevista, l'iscritto può chiedere al C.d.G. di sospendere la frequenza ed essere ammesso al successivo biennio, fermo restando l'obbligo di pagamento dell'intero *Corso* biennale sospeso a valere sull'importo dovuto per il *Corso* successivo.

3. In base al format didattico, in presenza o a distanza, la rilevazione delle presenze alle lezioni è effettuata nelle forme più utili a garantire la certezza della presenza e della partecipazione attiva dell'iscritto.

4. Il mancato rispetto del Regolamento costituisce giusta causa di esclusione del partecipante dal *Corso*.

5. Al termine del biennio del *Corso* può essere rilasciato, a richiesta dell'interessato che non abbia maturato i requisiti per ottenere l'attestato di Alta Formazione, un attestato che riporti l'indicazione dei moduli e delle ore di effettiva frequenza.

Art. 12 - Prove di esame, intermedie e finali. Attestato finale.

1. Per verificare il livello di acquisizione delle conoscenze da parte dei discenti e i progressi di apprendimento, sono previste apposite prove durante il *Corso*, tra cui almeno una prova, scritta e orale, al termine di ciascun anno del *Corso*. Tutte le predette prove saranno oggetto di apposita valutazione, espressa in trentesimi.

2. Le eventuali prove infrannuali, siano esse individuali o di gruppo, sono predisposte e valutate dal corpo docente del corso e sono riconducibili alle specifiche materie trattate dagli stessi docenti; le stesse prove, oltre alla valutazione in trentesimi sono corredate, ove possibile, da sintetici giudizi. I voti riportati in tali prove non sono comunque computati ai fini della valutazione delle prove di fine anno, le quali rimangono oggetto di apposita e distinta valutazione.

3. Le prove di fine anno sono rimesse ad una Commissione esaminatrice, nominata dal comitato scientifico e composta per almeno la metà da membri non appartenenti al corpo docente del corso, con preferenza per professori universitari di ruolo, ricercatori universitari, avvocati di comprovata esperienza professionale in materia di Giustizia Consensuale, i magistrati che abbiano conseguito almeno la seconda valutazione, e, per particolari esigenze e per le sole materie non giuridiche, esperti di comprovata esperienza professionale nello specifico settore di specializzazione.

4. Nello specifico le prove di fine anno sono due: una scritta, da svolgersi nel passaggio tra il primo e il secondo anno del *Corso* ed una scritta ed orale, prevista al termine del *Corso*. La prova scritta consiste nello svolgimento di un tema su uno degli argomenti trattati durante il corso ed in un test a risposte multiple; la prova orale, invece, consiste in una sessione pratica e simulativa di negoziazione e/o mediazione, ovvero in un esame orale condotto dalla Commissione esaminatrice. All'esito positivo della prova finale segue il rilascio dell'attestazione comprovante l'avvenuta proficua e continuativa frequenza della Scuola e l'alta formazione conseguita.

5. Il mancato positivo superamento della prova al termine del primo anno non impedisce la prosecuzione della partecipazione al *Corso*; al contrario, il mancato positivo superamento della prova finale preclude il conferimento dell'attestato finale di superamento del *Corso*.

Art. 13 - Quota e bando di iscrizione al Corso

1. Il Bando per l'iscrizione al *Corso* con il termine e le modalità di presentazione della domanda nonché di pagamento della quota di partecipazione è pubblicato sul sito di U.N.A.M., nonché degli Organismi forensi e degli Atenei convenzionati con la Scuola

2. L'iscrizione si intende perfezionata esclusivamente a seguito del versamento della relativa quota, secondo le modalità indicate nel bando.
3. Ove sia prevista la possibilità di versamento della quota a rate, il mancato versamento anche di una sola rata nel termine stabilito è ragione di esclusione dal *Corso*.
4. L'esclusione o il ritiro dal *Corso* non comporta la restituzione delle somme già versate, salvo diversa valutazione del C.d.G..
5. L'iscrizione al *Corso* attribuisce al discente, che non ne sia già in possesso, la qualifica di socio U.N.A.M. per il biennio solare di durata del *Corso* stesso.

Art.14 - Norma finale

L'organizzazione della Scuola, il programma e/o lo svolgimento del *Corso* possono essere soggetti a modifiche che si rendano necessarie anche in relazione a modifiche normative e/o regolamentari sopravvenute.